



Comune di Nurallao – Provincia Sud Sardegna

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Matteotti n. 2 tel. 0782.815004

Pec: comune.nurallao@legalmail.it / e-mail: protocollo@comune.nurallao.ca.it

ORDINANZA N. 9 DEL 22/05/2020

Oggetto : Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid -19 nel territorio del comune di nurallao
PARCO FUNTANA IS ARINUS

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, le successive Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI:

- il D.L. 25.03.2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19” - Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020;
- il D.L. 16.05.2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19” - Gazzetta Ufficiale serie generale n° 125 del 16/05/2020;

RICHIAMATI:

- il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- il DPCM 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 , n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa

n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del

14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del

24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020

e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020, n. 21 del 3.05.2020, n. 22 del 13.05.2020 e n. 23 del 17.05.2020;

RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento;

CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio di Ministri e dalla Presidenza della Giunta Regionale;

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 17 maggio 2020, (ALL.17) nell'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 del Presidente della RAS Solinas, a tutela della pubblica incolumità.

VALUTATA l'esigenza di intervenire, nello specifico, per normare le attività che seguono, in armonia con le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione:

- accesso ai parchi pubblici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto comunale;

conformemente a quanto sancito nel DPCM 17 maggio 2020, nell'ordinanza n. 20 del 02 maggio 2020, nell'ordinanza n. 22 del 13 maggio 2020 e nell'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 del Presidente Solinas, a tutela della pubblica incolumità:

ORDINA

a far data dal 23.05.2020 e fino al 03.06.2020

1. la limitazione della seguente attività, secondo le modalità appresso indicate:

- l'accesso del pubblico al Parco Funtana Is Arinus è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e inoltre vietato l'utilizzo dei tavoli e dei barbecue,

fare feste o picnic;

- All'interno del parco, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale di almeno due metri.

I fruitori dei parchi dovranno avere a disposizione idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare in caso di necessità;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, se commesso mediante l'utilizzo di un veicolo, comporta l'aumento della sanzione di un terzo, ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per posta elettronica certificata, per quanto di competenza a:

- Prefettura di Nuoro;
- Stazione dei Carabinieri di Nurallao;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Isili;
- Stazione Forestale di Laconi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente

Dalla Residenza Municipale, 22.05.2020



IL SINDACO
F.to Rita Aida Porru